

**Parti**

*Ricorrente:* Eamonn Donnellan

*Resistente:* The Revenue Commissioners

**Questioni pregiudiziali**

Se l'articolo 14, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/24/UE<sup>(1)</sup> osti a che la High Court of Ireland, nel determinare l'esecutività in Irlanda di un «titolo uniforme che consente l'esecuzione» emesso il 14 novembre 2012 dall'ufficio doganale di Patrasso per penali e sanzioni amministrative di un valore pari a EUR 1 097 505,00 inflitte il 15 luglio 2009 per presunto contrabbando commesso il 26 luglio 2002 [importo divenuto pari a EUR 1 507 971,88 a titolo di interessi e sanzioni] (omissis):

- (i) applichi il diritto ad un ricorso effettivo e ad un processo equo entro un tempo ragionevole per un cittadino dell'Irlanda e dell'Unione europea in relazione alla richiesta di esecuzione [(v. articolo 47 della Carta e articoli 6 e 13 della CEDU, che corrispondono ai diritti dei cittadini ai sensi degli articoli 34, 38 e 40, paragrafo 3, della Costituzione irlandese), in circostanze in cui il procedimento interessato è stato solo spiegato per la prima volta al [ricorrente] in una «traduzione non ufficiale» in inglese (una lingua ufficiale dell'Irlanda, dove [il ricorrente] ha sempre risieduto) in una lettera datata 29 dicembre 2015 del Ministero delle Finanze della Repubblica ellenica in Pireo all'amministrazione finanziaria e doganale irlandese e ai difensori [del ricorrente] in Irlanda];
- (ii) tenga conto degli obiettivi della direttiva 2010/24/UE di assistenza reciproca (considerando 20 della direttiva 2010/24) e di esecuzione di obblighi più ampi in materia di assistenza risultanti dalla CEDU (considerando 17 della direttiva 2010/24) come il diritto ad un ricorso effettivo per i cittadini ai sensi dell'articolo 47 della Carta e dell'articolo 13 della CEDU;
- (iii) tenga conto della piena efficacia del diritto dell'Unione per i suoi cittadini [e in particolare il punto 63 della [sentenza del 14 gennaio 2010, Kyrián/Celní úřad Tábor, C-233/08, EU:C:2010:11] (omissis)].

<sup>(1)</sup> Direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure (GU 2010, L 84, pag. 1).

**Impugnazione proposta il 25 gennaio 2017 dal sig. Liam Jenkinson avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 9 novembre 2016, causa T-602/15, Liam Jenkinson/Servizio europeo per l'azione esterna, Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea, Eulex Kosovo**

**(Causa C-43/17 P)**

(2017/C 104/52)

*Lingua processuale: il francese*

**Parti**

*Ricorrente:* Liam Jenkinson (rappresentanti: N. de Montigny, J.-N. Louis, avvocati)

*Altre parti nel procedimento:* Servizio europeo per l'azione esterna, Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea, Eulex Kosovo

**Conclusioni del ricorrente**

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare l'ordinanza emessa dal Tribunale il 9 novembre 2016 nella causa T-602/15, in quanto respinge il ricorso proposto dal ricorrente stesso condannandolo alle spese;
- statuire sul ricorso;
- condannare le parti convenute a sostenere le spese dei due gradi di giurisdizione.

### Motivi e principali argomenti

Il ricorrente contesta la circostanza che il Tribunale dell'Unione europea si sia dichiarato competente soltanto riguardo ad una controversia relativa all'ultimo contratto a tempo determinato da esso sottoscritto.

Egli contesta anche, pur supponendo, quod non, esatta la motivazione del Tribunale al riguardo, il fatto che il Tribunale non si sia pronunciato su numerose sue domande basate sulla fine del rapporto contrattuale controverso e quindi sull'ultimo contratto a tempo determinato. Infatti, l'ordinanza impugnata risulta illegittima a causa della concisione della motivazione, che appare talmente succinta da non consentire di comprendere come il Tribunale abbia potuto concludere per la propria incompetenza senza esaminare il merito del fascicolo, eccettuata la controversia relativa all'ultimo contratto a tempo determinato ed esclusivamente in base all'esistenza di una clausola compromissoria, sebbene la validità e la legittimità di tale clausola fossero contestate dal ricorrente.

Il ricorrente contesta anche l'assenza di una valutazione d'insieme dei suoi argomenti riguardanti l'esistenza di un illecito in capo alle istituzioni con riferimento all'assenza di un contesto giuridico che offrisse al ricorrente e alla totalità del personale delle azioni di diritto avviate dall'Unione, la garanzia di veder rispettati i propri diritti sociali più fondamentali, tra cui la garanzia del diritto di accesso effettivo alla giustizia e del diritto all'equo processo.

A sostegno della propria impugnazione, il ricorrente asserisce, conseguentemente, che il Tribunale dell'Unione europea avrebbe violato:

- il diritto europeo applicabile per stabilire quale sia la legge applicabile alle controversie ex contractu;
- talune disposizioni del diritto del lavoro belga;
- determinate prescrizioni minime sul lavoro a tempo determinato applicabili su scala comunitaria;
- determinati diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali;
- l'obbligo di motivazione;
- il divieto di statuire ultra petita.

---

### Ricorso proposto il 9 febbraio 2017 — Repubblica francese/Parlamento europeo

(Causa C-73/17)

(2017/C 104/53)

*Lingua processuale: il francese*

### Parti

*Ricorrente:* Repubblica francese (rappresentanti: F. Alabrune, D. Colas, B. Fodda e E. de Moustier, agenti)

*Convenuto:* Parlamento europeo

### Conclusioni della ricorrente

- annullare l'ordine del giorno della sessione del Parlamento europeo del 30 novembre 2016 (documento P8\_OJ (2016) 11-30), nella parte in cui prevede dibattiti in plenaria sul progetto comune di bilancio generale concordato dal comitato di conciliazione; l'ordine del giorno della sessione del 1° dicembre 2016 (documento P8\_OJ (2016)12-01), nella parte in cui prevede una votazione seguita da dichiarazioni di voto sul progetto comune di bilancio generale; la risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 1° dicembre 2016 sul progetto comune di bilancio generale (documento TS-0475/2016, P8\_TA-PROV(2016)0475 nella versione provvisoria) nonché l'atto con il quale, conformemente alla procedura prevista all'articolo 314, paragrafo 9, TFUE, il presidente del Parlamento europeo ha constatato la definitiva adozione del bilancio generale;